

Divisione dell'ambiente
Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 28 81/82
fax +41 91 814 28 89
e-mail dt-da@ti.ch
web www.ti.ch/da

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio

La Divisione dell'ambiente

Tariffario per le prestazioni in materia ambientale (del 1° gennaio 2020, Stato 1° settembre 2023)

LA DIVISIONE DELL'AMBIENTE,

richiamati:

- l'art. 10 del regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- gli art. 1 lett. d), 2, 3 cpv. 1, 6 e 10 della legge concernente le tasse in materia di protezione delle acque del 31 marzo 1982;
- l'art. 4 del regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 25 giugno 2008 (RLaLPChim);
- gli art. 10 e 12 cpv. 2 del regolamento sull'organizzazione dei preparativi, dell'allarme e dell'intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 14 marzo 1995;
- l'art. 1 del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Principi

Art. 1

¹ Il presente tariffario disciplina gli emolumenti, composti da tasse e/o spese, percepibili nell'ambito delle attività svolte in applicazione della legislazione in materia di protezione ambientale, di prodotti chimici e di protezione delle acque.

² Restano riservati gli emolumenti previsti da altre leggi, regolamenti o decreti esecutivi.

³ L'emolumento è dovuto dalla persona fisica o giuridica che richiede o provoca una prestazione.

⁴ Gli emolumenti indicati non sono soggetti a IVA.

⁵ Gli emolumenti possono essere ridotti o annullati in casi particolari e segnatamente se sono a carico di enti pubblici che concedono il diritto di reciprocità.

⁶ Un supplemento massimo del 100% dell'emolumento ordinario può essere riscosso se l'atto amministrativo, su richiesta, è eseguito d'urgenza.

Capitolo secondo **Emolumenti**

Tasse

Art. 2

¹ Per la copertura dei costi relativi a prestazioni ricorrenti definite dalle norme in ambito ambientale si applicano le tasse di cui al capitolo 3.

² Le tasse sono stabilite secondo il principio della copertura dei costi medi e il principio dell'equivalenza tra prestazioni.

³ I costi computabili ai fini della definizione della tassa sono i seguenti:

- a) costi del personale;
- b) costi per le apparecchiature;
- c) costi di analisi;
- d) costi amministrativi;
- e) costi per l'invio di dati;
- f) altri costi particolari e giustificabili.

Spese

Art. 3

¹ Per le prestazioni che esulano da quelle elencate al capitolo 3 del presente tariffario o che per importanza, difficoltà di esecuzione, metodi, ripetizioni, durata o in caso di incidente implicano un maggiore impegno di risorse finanziarie, si fatturano le spese effettive.

² Le spese sono calcolate in base ai costi computabili secondo l'art. 2 cpv.3.

³ Le spese tengono inoltre conto degli eventuali costi sostenuti da terzi per l'esecuzione di prestazioni specializzate.

Calcolo costi

Art. 4

a) costi del personale

¹ I costi del personale sono computati applicando le tariffe definite in base alla risoluzione governativa n. 4800 "Tariffe orarie di fatturazione delle prestazioni di funzionari dello Stato" del 16 ottobre 2018 del Consiglio di Stato.

² Le indennità di trasferta, vitto, pernottamento e per missioni fuori orario di lavoro sono calcolate conformemente alle tariffe definite dal Consiglio di Stato.

Art. 5

b) costi per le apparecchiature

I costi per le apparecchiature sono calcolati, per ora, in base al costo annuo di ogni apparecchio, composto dai costi finanziari e di esercizio.

Art. 6

c) costi di analisi

I costi di analisi sono calcolati in base al tempo impiegato per la preparazione e l'esecuzione dell'analisi nonché dei costi medi operativi degli strumenti di laboratorio.

Art. 7

d) costi amministrativi

I costi amministrativi sono fissati come segue:

- a) fotocopia, per pagina, a seconda del formato e del colore: da 0,50 franchi a 2 franchi;
- b) materiale al prezzo di costo.

Art. 8

e) costi per l'invio di dati

Per tutte le richieste di dati su supporti informatici o in forma grafica, che non siano già pubblicati su internet e disponibili per essere scaricati ed usati, vengono conteggiate le tasse seguenti:

- a) emolumento di base per ordinazione: 100 franchi;
- b) supplemento per stazione di misura, parametro di misura e anno: 1 franco;
- c) supplemento per analisi, grafici e tabulati speciali secondo il dispendio.

Capitolo terzo

Tasse per autorizzazioni, collaudi e controlli

Tasse amministrative

Art. 9

¹ Per le decisioni, quali autorizzazioni e permessi, se non specificato negli articoli seguenti, viene fissata una tassa minima di 100 franchi.

² Per intimazioni e richiami può essere riscossa una tassa minima di 100 franchi.

Analisi di laboratorio

Art. 10

¹ Per tutte le analisi di laboratorio sono conteggiate le tasse indicate nell'allegato 1.

² Per serie di analisi il laboratorio può concedere ribassi fino ad un massimo del 50%.

Acque

Art. 11

¹ Nell'ambito della legislazione in materia di protezione delle acque l'ammontare delle tasse per autorizzazioni, permessi, collaudi e controlli su richiesta, è stabilito secondo il seguente tariffario:

a) rilascio autorizzazioni allo scarico in canalizzazione o in ricettore superficiale di acque di scarico di origine industriale o artigianale:

- fino a 500 m³: 300 franchi;
- da 501 a 5'000 m³: 500 franchi;
- da 5'001 a 15'000 m³: 700 franchi;
- da 15'001 m³: 1'000 franchi;

b) rilascio autorizzazioni per sonde geotermiche: 400 franchi, più 100 franchi in caso di procedura con richiesta atti;

c) rilascio autorizzazioni e concessioni per captazioni di acqua sotterranea:

- 400 franchi, più 100 franchi in caso di procedura con richiesta atti;
- tassa per rinnovo concessione: 300 franchi ogni 10 anni;
- tassa per rinnovo autorizzazione: 200 franchi ogni 5 anni.

d) rilascio autorizzazioni per abbassamenti falda: 400 franchi;

e) modifiche a autorizzazioni o concessioni: 100 franchi;

f) collaudo di impianti di depurazione delle acque luride:

- fino a 200 AEdim*: 300 franchi;
- da 201 a 2'000 AEdim*: 500 franchi;
- da 2'001 a 10'000 AEdim*: 700 franchi;
- da 10'001 AEdim*: 1'000 franchi;

* AEdim: abitanti equivalenti, unità di misura basata sul carico medio giornaliero scaricato per abitante al giorno e utilizzata per il dimensionamento delle opere di smaltimento e trattamento delle acque.

g) collaudo di impianti di pretrattamento di acque industriali o artigianali:

- fino a 500 m³: 300 franchi;
- da 501 a 5'000 m³: 500 franchi;
- da 5'001 a 15'000 m³: 700 franchi;
- da 15'001 m³: 900 franchi;

h) collaudo di separatori oli, benzina, grassi e solventi:

- fino a 10 L/s di portata nominale: 300 franchi;
- da 11 a 50 L/s di portata nominale: 400 franchi;
- da 51 L/s di portata nominale: 500 franchi;

i) collaudo di impianti di deposito di liquidi nocivi:

- fino a 2'000 L: 150 franchi;
- da 2'001 L a 6'000 L: 200 franchi;
- da 6'001 L a 20'000 L: 300 franchi;
- da 20'001 L a 50'000 L: 500 franchi;

l) per tutti gli altri impianti sono fatturate le spese effettive di collaudo, maggiorate di una tassa amministrativa di 50 franchi per il disbrigo amministrativo;

m) controlli su richiesta nel settore dell'automobile, dei trasporti e delle imprese di pittura: 600 franchi;

n) estrazioni di dati dal catasto serbatoio: tassa amministrativa minima di 50 franchi.

² Per i controlli effettuati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza secondo la legislazione in materia di protezione delle acque, non sono prelevate tasse. Tuttavia, quando tali controlli richiedono un'analisi di laboratorio o misure in situ, è riscossa la relativa tassa, maggiorata di una tassa amministrativa di 50 franchi per il disbrigo amministrativo.

³ Nel caso i controlli di cui al cpv. 2 risultassero non conformi, sono recuperate anche le spese effettive sostenute.

Impatto ambientale

Art. 12

Nell'ambito della legislazione concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente è prelevata una tassa di 1'000 franchi.

Inquinamento atmosferico

Art. 13

Nell'ambito della legislazione in materia d'inquinamento atmosferico l'ammontare delle tasse per controlli e analisi da parte del servizio cantonale, rispettivamente per verifica e gestione dei risultati di misurazioni eseguite da terzi è stabilito secondo il seguente tariffario:

- a) analisi delle emissioni di impianti di processo (OIAAt allegato 1 e 2):
- senza campionamenti di polvere: 2'500 franchi;
 - con campionamenti di polvere: 2'800 franchi;

- b) analisi delle emissioni di impianti a combustione alimentati a olio o a gas con potenza termica maggiore a 1 MW: 1'500 franchi;
- c) analisi delle emissioni di impianti a combustione alimentati a legna:
 - di potenza nominale inferiore o uguale a 350 kW: 900 franchi;
 - di potenza nominale superiore a 350 kW: 1'800 franchi;
- d) analisi semplificata delle emissioni di impianti a combustione alimentati a legna: 300 franchi;
- e) analisi di inquinanti con tecnica di campionamento offline: 200 franchi a prelievo;
- f) analisi delle ceneri: 300 franchi;
- g) lavanderie chimiche / lavaggio metalli con solventi clorurati (con sonda PID): 100 franchi;
- h) verifica e gestione dei risultati di misurazioni eseguite da terzi:
 - impianti a olio o a gas, di potenza termica pari o inferiore a 1 MW: 10 franchi;
 - impianti a legna di potenza termica pari o inferiore a 70 kW: 10 franchi
 - gruppi elettrogeni d'emergenza (secondo OIAt allegato 2, cifra 827): 10 franchi;
 - altri impianti: 150 franchi.

Inquinamento fonico

Art. 14

Collaudo per sola verifica delle condizioni formulate nell'avviso cantonale: 200 franchi.

Siti inquinati

Art. 15

Nell'ambito della legislazione in materia di risanamento di siti inquinati l'ammontare delle tasse è stabilito secondo il seguente tariffario:

- a) richieste estratti del catasto dei siti inquinati: 100 franchi;
- b) richieste di alienazione/frazionamento di un fondo iscritto nel catasto dei siti inquinati: 100 franchi;
- c) decisioni di risanamento, sorveglianza, riparto: 500 franchi.

Sicurezza chimico-ambientale e radioprotezione

Art. 16

Nell'ambito delle ispezioni secondo la legislazione in materia di protezione contro gli incidenti rilevanti è prelevata una tassa di 900 franchi.

Art. 17

Nell'ambito delle verifiche relative alla conformità di impianti contenenti prodotti refrigeranti secondo la legislazione sui prodotti chimici da parte di funzionari preposti o di enti esterni è stabilito il seguente tariffario:

- a) verifica di un singolo impianto: 110 franchi;
- b) verifica di ogni ulteriore impianto in occasione del medesimo controllo: 70 franchi.

Art. 18

Nell'ambito di altre tipologie d'ispezioni, valutazioni o esercitazioni secondo la legislazione sui prodotti chimici e in materia di radioprotezione si applica l'art. 3, considerando per misure di controllo e analisi da campo il tariffario indicato nell'allegato 2.

Art. 19

Nell'ambito del regolamento sull'organizzazione dei preparativi, dell'allarme e dell'intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 14 marzo 1995 si applica l'art. 3, considerando per misure di controllo e analisi da campo volte a coadiuvare la gestione dell'intervento, monitorare l'ambiente al di fuori della zona di pericolo o verificare la gestione di materiali e rifiuti e il ripristino della zona sinistrata, il tariffario indicato negli allegati 1 e 2.

Organismi

Art. 20

Nell'ambito delle verifiche richieste per l'utilizzo di organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni in sistemi chiusi secondo la legislazione sull'impiego confinato, è prelevata una tassa di 1'000 franchi.

Radiazioni non ionizzanti

Art. 21

Per aggiornamenti delle schede dati dei siti sono prelevate tasse da:

- a) 150 franchi per un operatore;
- b) 250 franchi per più operatori.

Rifiuti

Art. 22

Nell'ambito della legislazione in materia di rifiuti l'ammontare delle tasse è stabilito secondo il seguente tariffario:

- a) autorizzazioni per la gestione di impianti di smaltimento: 1000 franchi;
- b) autorizzazioni di gestione delle discariche: 1'500 franchi;
- c) autorizzazioni di esportazione di rifiuti: 1'000 franchi.

Capitolo quarto
Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 23

Il presente tariffario, unitamente ai suoi allegati, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

PER LA DIVISIONE DELL'AMBIENTE


Il Direttore

Giovanni Bernasconi



Il Capo della Sezione della protezione
dell'aria, dell'acqua e del suolo

Nicola Solcà



Allegato 1 – Tariffario per analisi in laboratorio

Analisi acque di scarico

Parametro	Tecnica	fr.
Tensione superficiale	Anello di du Nouy	15.-
Materie insolubili totali	Gravimetria	60.-
Temperatura	Potenziometria	15.-
pH	Potenziometria	25.-
Conducibilità	Potenziometria	15.-
Alcalinità totale	Potenziometria	30.-
Trasparenza	Snellen	10.-
Ammonio (come N)	Spettrofotometria	55.-
Nitrito (come N)	Spettrofotometria	55.-
Fosforo ortofosfato (come P)	Spettrofotometria	55.-
Fosforo totale (P)	Spettrofotometria	100.-
Azoto totale (N)	Spettrofotometria	100.-
Cianuro (CN)	Spettrofotometria	60.-
Domanda chimica di ossigeno (COD)	Spettrofotometria	85.-
Cromo esavalente (Cr VI)	Spettrofotometria	55.-
Carbonio organico disciolto (DOC)	Ossidazione a combustione catalitica	45.-
Carbonio organico particellato (POC)	Analisi elementare	90.-
Nitrato (come N)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Fluoruro (F ⁻)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Cloruro (Cl ⁻)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Bromuro (Br)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Solfato (SO ₄ ²⁻)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Pacchetto Anioni	Cromatografia ionica (IC)	85.-
Alluminio (Al)	ICP-MS	105.-
Cromo (Cr)	ICP-MS	105.-
Cobalto (Co)	ICP-MS	105.-
Nickel (Ni)	ICP-MS	105.-
Rame (Cu)	ICP-MS	105.-
Zinco (Zn)	ICP-MS	105.-
Arsenico (As)	ICP-MS	105.-
Molibdeno (Mo)	ICP-MS	105.-
Argento (Ag)	ICP-MS	105.-
Cadmio (Cd)	ICP-MS	105.-
Stagno (Sn)	ICP-MS	105.-
Piombo (Pb)	ICP-MS	105.-
Pacchetto Metalli	ICP-MS	205.-
Mercurio (Hg)	Assorbimento atomico (AAS)	115.-
Indice idrocarburi (C ₁₀ -C ₄₀)	Gas cromatografia (GC) - FID	135.-
Grassi e oli saponificabili	Estrazione con solvente	60.-

Analisi acque naturali

Parametro	Tecnica	fr.
Tensione superficiale	Anello di du Nouy	15.-
Temperatura	Potenziometria	15.-
pH	Potenziometria	25.-
Conducibilità	Potenziometria	15.-
Alcalinità totale	Potenziometria	30.-
Carbonato	Potenziometria	30.-
Acidità	Potenziometria	30.-
Ammonio (come N)	Spettrofotometria	45.-
Silice (Si)	ICP-MS	60.-
Pacchetto Spettrofotometria	Spettrofotometria	85.-
Fosforo totale (P)	Spettrofotometria	100.-
Azoto totale (N)	Spettrofotometria	100.-
Cromo esavalente (Cr VI)	Spettrofotometria	55.-
Clorofilla-a	Spettrofotometria	70.-
Azoto totale (N)	Spettrofotometria	100.-
Solfuro (S ²⁻)	Spettrofotometria	55.-
Carbonio organico disciolto (DOC)	Ossidazione a combustione catalitica	45.-
Carbonio organico totale (TOC)	Ossidazione a combustione catalitica	30.-
Carbonio organico particellato (POC)	Analisi elementare	90.-
Ossigeno disciolto	Titolazione (Winkler)	30.-
Fluoruro (F ⁻)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Cloruro (Cl ⁻)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Nitrito (come N)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Bromuro (Br)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Nitrato (come N)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Solfato (SO ₄ ²⁻)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Fosforo ortofosfato (come P)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Pacchetto 1 Anioni	Cromatografia ionica (IC)	85.-
Cloruro (Cl ⁻)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Nitrato (come N)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Solfato (SO ₄ ²⁻)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Pacchetto 2 Anioni	Cromatografia ionica (IC)	75.-
Sodio (Na ⁺)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Potassio (K ⁺)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Magnesio (Mg ²⁺)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Calcio (Ca ²⁺)	Cromatografia ionica (IC)	45.-
Pacchetto Cationi	Cromatografia ionica (IC)	85.-

Analisi acque naturali (continuazione)

Parametro	Tecnica	fr.
Boro (B)	ICP-MS	70.-
Alluminio (Al)	ICP-MS	70.-
Cromo (Cr)	ICP-MS	70.-
Manganese (Mn)	ICP-MS	70.-
Ferro (Fe)	ICP-MS	70.-
Nickel (Ni)	ICP-MS	70.-
Rame (Cu)	ICP-MS	70.-
Zinco (Zn)	ICP-MS	70.-
Arsenico (As)	ICP-MS	70.-
Selenio (Se)	ICP-MS	70.-
Cadmio (Cd)	ICP-MS	70.-
Antimonio (Sb)	ICP-MS	70.-
Mercurio (Hg)	ICP-MS	70.-
Piombo (Pb)	ICP-MS	70.-
Pacchetto 1 Metalli disciolti	ICP-MS	135.-
Ferro (Fe)	ICP-MS	70.-
Manganese (Mn)	ICP-MS	70.-
Pacchetto 2 Metalli disciolti	ICP-MS	105.-
Alluminio (Al)	ICP-MS	70.-
Cromo (Cr)	ICP-MS	70.-
Ferro (Fe)	ICP-MS	70.-
Nickel (Ni)	ICP-MS	70.-
Rame (Cu)	ICP-MS	70.-
Zinco (Zn)	ICP-MS	70.-
Cadmio (Cd)	ICP-MS	70.-
Piombo (Pb)	ICP-MS	70.-
Pacchetto 3 Metalli	ICP-MS	130.-
Metano (CH ₄)	Gas cromatografia (GC) - FID	115.-
Produzione primaria (C ₁₄)	Scintillazione (LSC)	75.-
BOD5	Titolazione	70.-
Indice idrocarburi (C ₁₀ -C ₄₀)	Gas cromatografia (GC) - FID	135.-

Analisi immissioni atmosferiche

Parametro	Tecnica	fr.
Ossidi di azoto (NO _x)	Spettrofotometria	40.-
Polveri sospese (PM10)	Gravimetria	30.-

Analisi terre

Parametro	Tecnica	fr.
Indice idrocarburi (C ₁₀ -C ₄₀)	Gas cromatografia (GC) - FID	160.-
Alluminio (Al)	ICP-MS	115.-
Cromo (Cr)	ICP-MS	115.-
Cobalto (Co)	ICP-MS	115.-
Nickel (Ni)	ICP-MS	115.-
Rame (Cu)	ICP-MS	115.-
Zinco (Zn)	ICP-MS	115.-
Arsenico (As)	ICP-MS	115.-
Molibdeno (Mo)	ICP-MS	115.-
Argento (Ag)	ICP-MS	115.-
Cadmio (Cd)	ICP-MS	115.-
Stagno (Sn)	ICP-MS	115.-
Piombo (Pb)	ICP-MS	115.-
Pacchetto metalli	ICP-MS	220.-

Allegato 2 – Tariffario per analisi da campo

Parametro	Principio di misura	Costo per singola misura fr.	Costo per impiego giornaliero fr.
Gas diversi	Sensori EC – CatEX - IR	30.-	100.-
Metalli pesanti Elementi diversi	Fluorescenza raggi X (XRF)	40.-	600.-
pH	Elettrochimica	30.-	100.-
Conducibilità			
O2			
Temperatura			
Vapori / Gas organici volatili	Fotoionizzazione (PID)	40.-	200.-
Anioni, cationi, metalli disciolti diversi	Colorimetria	40.-	200.-
Ricerca sorgenti radioattive Attività di dose	Spettrometria gamma	50.-	600.-
Ricerca e identificazione sostanze organiche	FTIR - Raman	40.-	600.-